

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra le ditte:

IMPRESA DUCI S.R.L. con sede in Vilminore di Scalve (Bg) Via Dei Prati n. 5 frazione Vilmaggiore – Partita IVA e codice fiscale 02583510165 - nella persona del suo Amministratore Delegato sig. DUCI ERNESTO nato a Clusone (Bg) il 09.10.1974 residente in Vilminore di Scalve (BG) via M. Valgimigli 1E – codice fiscale DCURST74R09C800P – (in seguito denominata “APPALTATORE”)

e

BELINGHERI 2A SRL con sede legale in VIA VALLE, 72 24020 COLERE (BG) C.F. /P. I.V.A. 04430770166 nella persona del legale rappresentante BELINGHERI ALAIN nato a COLERE (BG) il 05/11/1968 ivi residente in COLERE (BG) Via Valle, 37- codice fiscale BLNLNA68S05C835R e BELINGHERI ALESSANDRO nato a CLUSONE (BG) il 26/06/1973 ivi residente in COLERE (BG) Via Don Carlo Capra, 5/C- codice fiscale BLNLSN73H26C800N (in seguito denominata “SUBAPPALTATORE”)

premesso che

- a) L'IMPRESA è assuntrice da parte del comune di Costa Volpino (in seguito denominata “ENTE”) dei lavori di RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO RISCHIO SISMICO IMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VICOLO CORTO NELLA FRAZIONE DI BRANICO come da contratto di appalto stipulato in data 16/03/23
- b) che nel progetto sono previste le seguenti lavorazioni o categorie dell'opera:
 - 1. - categoria OG1
- c) che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere, subappaltarne una parte ad idonea impresa.
- d) Che il SUBAPPALTATORE si è dichiarato disposto ad assumere in subappalto l'esecuzione delle OPERE DI LATTONERIA
- e) Che il SUBAPPALTATORE dichiara:
 - 1. - Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal DPR 25/1/2000 n. 34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
 - 2. - Di essere iscritta presso la CCAA di BERGAMO al n. BG-462452 - registro imprese al n 04430770166;
 - 3. - Di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - 4. - Di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative e assistenziali:
 - INAIL sede di BERGAMO n. 20567047
 - INPS sede di BERGAMO n. 1214339746
 - CASSA EDILE/EDILCASSA sede di BERGAMO n. 1-009915

Di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;

- 1. - Di essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la polizza RCT/RCO n. 1/2564/44/169776741 in data 01/03/2023 presso la compagnia UNIPOL SAI;
- 2. - Di essere in regola con gli adempimenti previsti dall'Art 17 Legge 68/1989 e ss mm ii in materia di norme relative al diritto al lavoro dei disabili.
- 3. - Di aver preso visione del Progetto, del capitolato speciale e dei relativi allegati regolanti i rapporti tra ENTE e APPALTATORE che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia.
- 4. - Di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e in particolare dell'ubicazione delle vie di accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui il SUBAPPALTATORE dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta,

5. - Di essere perfettamente a conoscenza dei vincoli cui è sottoposta la zona nel quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di uniformarsi ad essi;
6. - Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori e quindi, di ritenere congruo e remunerativi i prezzi pattuiti;
7. - Che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici modificato dal D.L. 77/2021 e che, ai sensi della stessa disposizione, gli oneri relativi alla sicurezza vengono corrisposti dall'APPALTATORE senza alcun ribasso.
8. - Che nel caso l'Ente appaltante emetta l'autorizzazione a subappaltare o, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appaltatore), trascorsi 30 gg dalla ricezione da parte dell'ente stesso, della domanda di subappalto, senza aver ottenuto alcuna corrispondenza in merito, le Parti decidano di comune accordo di valersi della facoltà di dare inizio ai lavori, il presente sarà considerato a tutti gli effetti un Contratto di Subappalto, in caso contrario, il presente s'intenderà nullo a tutti gli effetti senza possibilità di richiesta da parte del SUBAPPALTATORE di risarcimento per qualsiasi titolo o causale, salvo il caso di colpa da parte di quest'ultimo, per il quale L'APPALTATORE avrà diritto al risarcimento di qualsiasi onere derivante.

A seguito di quanto sopra premesso, le suddette imprese convengono e stipulano:

ARTICOLO 1) - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi e per gli effetti delle leggi 1369/60 – 300/70 – 646/82 – 55/90 ed eventuali modifiche ed integrazioni

ARTICOLO 2) - OGGETTO DEL SUBAPPALTO

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di OPERE DI LATTONERIA.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività necessarie per dar completo ed a regola d'arte, finito e collaudabile sulla base delle vigenti normative italiane, l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

In esecuzione a quando dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti gli atti ed i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra L'APPALTATORE e l'Ente, osservandone quindi le clausole e/o norme dettate da tutti gli atti ed i documenti tecnici ed amministrativi richiesti, obbligandosi ad assumere nei confronti dell'APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultimo dalle norme di Legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 3) - IMPORTO DEL SUBAPPALTO

L'Importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in via indicativa e non limitativa in **€ 22.000,00** (VENTIDUEMILA/00) di cui Euro 1.540,00 per oneri della sicurezza.

I costi per la sicurezza, secondo le disposizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono compresi e compensati nell'importo dei singoli prezzi unitari dei lavori oggetto del presente contratto;

Resta convenuto che eventuali variazioni in aumento od in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti;

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere. In ragione di ciò, il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ARTICOLO 4) - ELENCO PREZZI UNITARI

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

I lavori oggetto del presente contratto verranno compensati a misura secondo i prezzi indicati nell'offerta economica che, sottoscritta dalle parti e non allegata al presente, ne diviene parte integrante e sostanziale;

Sono incluse nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessario a dare i lavori compiuti a regola d'arte.

ARTICOLO 5) - PAGAMENTI

Con le stesse scadenze di quelli emessi dall'Ente verranno compilati, a cura del SUBAPPALTATORE gli Stati di Avanzamento da sottoscrivere da entrambe le parti.

Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantità effettive eseguire dal SUBAPPALTATORE, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all'art. 4)

I pagamenti avverranno mediante RI.BA. 90+10 gg df fm.

L'importo della fattura sarà quello del SAL al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributivi in favore degli enti previdenziali ed assicurativi, con riferimenti ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'Ente i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Ai fini del pagamento dei SAL o dello stato finale dei lavori il SUBAPPALTATORE tramite l'APPALTATORE, trasmette all'amministrazione o ente committente il DURC nonché copia dei versamenti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuta, così come stabilito dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appaltatore) e successive mod. ed integrazioni.

In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo.

Si rende altresì noto che, l'eseguito pagamento di uno o più SAL al SUBAPPALTATORE, non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione dei suddetti SAL esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Rimane facoltà reciproca dell'APPALTATORE e del SUBAPPALTATORE di effettuare a fine dei lavori ed entro 20 giorni dall'approvazione del collaudo definitivo, la verifica della contabilità in base ai risultati di collaudo tecnico amministrativo da parte dell'Ente e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati.

Perché decorra il suddetto termine per il SUBAPPALTATORE, L'IMPRESA gli deve trasmettere il verbale di collaudo definitivo e gli estremi della sua approvazione da parte dell'Ente.

ARTICOLO 6) - RITENUTE A GARANZIA

In occasione di ciascun pagamento in acconto sull'avanzamento dei lavori, L'IMPRESA effettuerà una trattenuta del 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del presente contratto, nessuna esclusa.

L'importo delle ritenute, sarà svincolato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di effettuazione del collaudo definitivo da parte dell'ente appaltante.

In ogni caso il SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie.

ARTICOLO 7) - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'APPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE dichiarano di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche, in particolare si impegnano:

- A comunicare alla stazione appaltante e all' APPALTATORE gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso e provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

- Effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP dei lavori;
- Ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 legge 136/2010, con le modalità ivi previste;

Entrambe le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di sede delle imprese, dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti.

ARTICOLO 8) - REVISIONE DEI PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE all'applicazione dell'art 1664 c1 del CC, in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera

ARTICOLO 9) - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il SUBAPPALTATORE nomina a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il sig. BELINGHERI ALAIN che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ARTICOLO 10) - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE COMMITTENTE e a quelle del Direttore di cantiere, senza che ciò si intenda limitare le potestà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere L'IMPRESA in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'ENTE COMMITTENTE appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell'art 1662 del CC, sia successivamente all'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 11) - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori oggetto del presente contratto dovranno iniziare ed essere ultimati come da accordi con ns tecnico di cantiere Arch. Duci Alberto.

Il SUBAPPALTATORE si impegna a rispettare il cronoprogramma concordato con l'Impresa che, sottoscritto dalle parti, che anche se non allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 12) - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal cronoprogramma (o sopra definito nell'art 11) verrà applicata una penale di €uro 50,00 (euro CINQUANTA/00) fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto dell'IMPRESA a pretendere il risarcimento del maggior danno.

Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPALTATORE o trattenuta sui pagamenti a scadere.

Al raggiungimento del massimo della penale, il presente contratto si intenderà risolto di diritto per colpa del SUBAPPALTATORE, quando L'IMPRESA dichiari che intende valersi della presente clausola.

È comunque facoltà dell'impresa, ai sensi dell'art 1460 del CC, di trattenere sui pagamenti a scadere l'importo del maggior danno subito per il ritardo del SUBAPPALTATORE nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal cronoprogramma, derivante da penali di maggior importo addebitategli dall'Ente committente.

ARTICOLO 13) - VERIFICA DEI LAVORI

L'IMPRESA si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, oltre i lavori, l'avanzamento degli stessi ai sensi dell'art. 1662 del CC e di fissare un congruo termine per il recupero del ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

lavori non soddisfatti il puntuale adempimento di quanto previsto nel cronoprogramma, ferma la penale per il ritardo. Decorso infruttuosamente tale termine il presente contratto si intenderà risolto di diritto, quando L'IMPRESA dichiari che intende valersi della presente clausola.

L'Impresa, inoltre, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta, di eseguire direttamente o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al SUBAPPALTATORE in forma scritta con invito ad eliminarli entro un congruo termine, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo definitivo effettuato da parte dell'ENTE.

Qualora il SUBAPPALTATORE entro il termine sopra indicato non provveda a sua cura e spese ad eliminare le suddette anomalie o si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi indicati, L'IMPRESA avrà il diritto di rivolgersi a una impresa terza, rivalendosi sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo definitivo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ARTICOLO 14) - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenute esigenze di carattere tecnico-produttivo, per esigenza di priorità ovvero di coordinamento dei lavori di impresa terza interessata all'esecuzione delle opere o in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE.

Quando la sospensione, o la somma dei tempi di sospensione, superi il tempo contrattuale stabilito dall'art 12 o i sei mesi, il SUBAPPALTATORE può recedere dal contratto, eccetto il caso in cui le suddette sospensioni siano previste nel programma dei lavori concordato.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi senza alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, salvo il suo diritto a congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori, se richiesta.

ARTICOLO 15) - DIVIETO DI SUBAPPALTO e DI CESSIONE DEL CREDITO

Il subappaltatore non potrà ulteriormente sub concedere, neppure parzialmente, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non previamente autorizzata espressamente dall'APPALTATORE.

Il presente contratto, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivati.

Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riserva di proprietà sul materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti legittimerà l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riserva di proprietà gli importi ad essere dovuti dal SUBAPPALTATORE decurtandoli dalle somme a qualunque titolo dovute al medesimo.

ARTICOLO 16) - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e delle opere da esso eseguite.

ARTICOLO 17) - VARIAZIONE DEL CONTATTO DI SUBAPPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'Impresa. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali; ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente dall'impresa, in particolare se derivanti da modifiche tecniche al progetto, o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE.

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

ARTICOLO 18) - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente a:

1. osservare scrupolosamente le prescrizioni stabilite dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appaltatore) nel testo attualmente vigente
2. **a produrre, prima dell'inizio dei lavori, proprio PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ai sensi del D.Lgs. 81/08, consegnandone copia all'APPALTATORE, all'ENTE, al COORDINATORE PER LA SICUREZZA e depositandone una copia nella cartelletta di cantiere.** Il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile di sicurezza il sig. BELINGHERI ALAIN
3. a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia, di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli art. 10 e 10-ter della L. 575/65 così come modificati dall' art 3 della L. 55/90.
4. su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'Ente, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, del libro unico, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali, Assicurativi ed alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione della retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di Legge e contrattuali ed a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in suo possesso in deroga alla disciplina delle vigenti norme in materia di riservatezza.
5. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni oggetto del presente contratto, il CCNL in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, ancorché eventualmente non iscritto alle Associazioni Sindacali stipulanti, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile tutto gli adempimenti previsti dalla Legge e dai citati Contratti Collettivi.
6. a provvedere, secondo le scadenze previste, al pagamento dei premi relativi alla polizza RCT di cui in premessa ed ad inviare copia all'APPALTATORE di denunce in caso di eventuali sinistri.
7. ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori dipendenti propri muniti di documenti di riconoscimento valido agli effetti di Legge e di tesserino di riconoscimento aziendale.
8. a provvedere al trasporto ed installazione in cantiere di tutti i macchinari ed attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori, carico, scarico, il relativo spostamento all'interno di cantiere, nonché l'allontanamento al termine dei lavori stessi
9. a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi ed attrezzature necessari per l'esecuzione dell'opera
10. a provvedere alla fornitura di materiali di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
11. ad impiegare, nell'esecuzione dei lavori, attrezzature rispondenti alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di cui alle norme vigenti in materia al momento dell'esecuzione dei lavori; e che le stesse siano marchiate CE
12. a provvedere al sostenimento del pagamento di trasferte, diarie ed alloggio per il personale dipendente del SUBAPPALTATORE
13. ad adottare tutti i provvedimenti prescritti dalle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, per assicurare l'incolumità della manovalanza e per evitare danni a beni pubblici e privati che possono, per qualsiasi motivo, essere implicati dall'attuazione dei lavori. L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE
14. ad effettuare un coordinamento delle proprie attività con l'Impresa, attuando una programmazione che tenga conto delle interferenze con altre imprese.

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

15. effettuare la pulizia finale, con rimozione ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito di cantiere.
16. ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare L'APPALTATORE da qualsiasi responsabilità e/o conseguenze per danni o molestie arrecate a terzi dai dipendenti medesimi
17. a provvedere alla compilazione e presentazione all' APPALTATORE dei rapporti di lavoro giornalieri eseguiti ed eventuale rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti.
18. a fornire tempestivamente all'Impresa, per l'approvazione, i campioni di tutti i materiali prima della loro messa in opera. L'onere di tutte le prove e le campionature sarà a carico del SUBAPPALTATORE. (Tutti i materiali e le forniture dovranno essere delle migliori qualità, esenti da difetti e dovranno rispondere rigorosamente ai requisiti richiesti. Il SUBAPPALTATORE avrà l'obbligo di giustificare, con i necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali e dovrà prestarsi a sottoporli, a sua cura e spese, a tutte le prove eventualmente richieste dalla Impresa per l'accertamento della qualità)
19. a fornire all'appaltatore copia del DURC
20. a fornire all'appaltatore copia della white list della prefettura se rientrante tra le lavorazioni di cui al comma 53 della l 190/2012
21. a fornire all'appaltatore adeguate garanzie delle capacità di operare nel rispetto dei requisiti ambientali
22. a fornire idonee dichiarazioni di idoneità morale e di inesistenza di cause di esclusione dalle gare pubbliche tra cui autocertificazione antimafia concernente l'inesistenza di condanne o cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e autocertificazione circa l'inesistenza di cause di esclusione per condanne per i reati previsti dall'art. 80 d.lgs 50/2016
23. a dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti.
24. a verificare l'utilizzo di marchi, brevetti e titoli di proprietà applicabili a materiali e servizi nel rispetto della legge sulla proprietà industriale e intellettuale
25. Il Subappaltatore, dichiara di essere stata informato delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo 231 dall'appaltante applicabili al presente contratto.
26. Il subappaltatore dichiara non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.lgs 231/01 e si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dal codice Etico e dal Modello Organizzativo dell'appaltatore per quanto applicabile al presente contratto e comunque tale da non esporre al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs 231/01 l'appaltatore per tutta la durata del presente contratto.

ARTICOLO 19) - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi degli art. 22 e 23 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o possibile controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimento d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co - detentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente il presente contratto.

ARTICOLO 20) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione degli art 1453 e 1454 del C.C., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto con semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il SUBAPPALTATORE per qualsiasi causa sospenda l'esecuzione delle opere, salvo il disposto dell'art. 5 del presente contratto
- b) ex art. 1535 CC qualora l'ENTE non rilasci l'autorizzazione al subappalto

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Nel caso di risoluzione per tutte le ipotesi previste dal presente contratto, spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e dei materiali a piè d'opera conformi alle previsioni di contratto, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del SUBAPPALTATORE.

Il contratto si risolverà di diritto per le seguenti ragioni:

- qualora a carico del subappaltatore risulti informativa positiva da parte della Prefettura o cancellazione dalla white list, anche nel corso dell'esecuzione dei contratti;
- qualora a carico del subappaltatore sia pronunciata sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa o applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa o dei propri vertici;
- qualora il subappaltatore violi il Codice Etico, il Modello Organizzativo ovvero sia condannato per un reato previsto dal d. lgs 231/01

All'atto di risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ARTICOLO 21) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Arbitrato rituale:

- a) ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà deferita ad un Collegio composto da 3 arbitri che, ai sensi degli art 810 e ss. CPC, giudicherà ritualmente secondo diritto.
- b) In alternativa le parti, di concerto, possono individuare un unico arbitro al quale affidare la definizione delle controversie
- c) Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria nomina ed al 50% delle spese relative al 3° arbitro e dell'eventuale segretario del Collegio.

Arbitrato Irrituale:

- a) ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà deferita ad un Collegio composto da 3 arbitri che giudicherà irritualmente secondo equità e non secondo diritto, purché con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.
- b) Il collegio sarà composto da 3 arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri di parti
- c) In alternativa, le parti, di concerto, possono individuare un unico arbitro al quale affidare la definizione delle controversie
- d) All'atto dell'insediamento del Collegio o dell'arbitro unico, ciascuna delle parti gli rilascerà un foglio da essa sottoscritto, in tutto od in parte bianco (bianco segno)
- e) Il Collegio o arbitro unico non depositerà lodo bensì riempirà il foglio con l'indicazione della somma di denaro che l'una parte deve all'altra, all'esito del giudizio. Il bianco segno non utilizzato verrà restituito alla parte
- f) A tal fine, non sono ammesse domande di condanna a prestazioni di fare o non fare, ma tutte le domande devono essere convertite nell'equivalente monetario del valore della prestazione.
- g) Se ogni parte non rilascia il bianco segno all'inizio della procedura, il giudizio si converte in arbitrato rituale secondo diritto, ai sensi dell'art 810 e ss. CPC
- h) Per quanto qui non disposto e derogato si applicano alla procedura gli art 810 e ss CPC in quanto applicabili
- i) Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria nomina ed il 50% delle spese relative al 3° arbitro e dell'eventuale segretario del Collegio

ARTICOLO 22) - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'ENTE, anche ai fini dell'art 21 Legge 646/82 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi definitivamente inefficace come se non fosse mai stato stipulato, senza bisogno di pronuncia di Giudice o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Il SUBAPPALTATORE è comunque immediatamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 23) - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli art. 1655 e ss del Codice Civile

ARTICOLO 24) - VARIE

La presente scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendesse necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti andranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio; essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione ai sensi della vigente normativa sarà a tassa fissa.

L'Iva nella misura di Legge, relativa alle fatture che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE è regolamentata dall'art 17 comma 6 del DPR 633/72 così come modificato dall'art 35 c. 5 del DL 223/2006, convertito in legge n. 248/2006.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti che lo approvano e sottoscrivono in data 24/05/2023

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE

IMPRESA DUCI S.R.L.
LAVORI EDILI

Via dei Prati, 5 - Telefono 0346.511124
24020 VILMINORE DI SCALVE (BG)
Cod. Fisc. e Partita IVA: 02589510165

BELINGHERI 2A SRL
Sede e Laboratorio: Via Valle, 72
24020 COLERE (Bergamo)
Telefono e Fax 0346.54297
Codice Fiscale e P.IVA: 04490770166

Il Titolare del trattamento dei dati è Impresa Duci S.r.l. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito della banca dati di Impresa Duci S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.l.vo 196/2003 e ss.mm.ii. Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse all'espletamento del presente contratto. Ella potrà richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a: Impresa Duci S.r.l. Via dei Prati 5, Vilminore di Scalve (BG) o info@impresaduci.it

La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo nazionale – Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali contenuti nel presente documento, verranno distrutti entro due anni a partire dalla data odierna se non trasformati in accordo contrattuale, se trasformati in accordo contrattuale fino a cinque anni dal completamento delle attività.